



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO

ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI – G. RODARI"

Viale De Chirico, 3 – 04100 LATINA ☎ 0773/625359 - 0773/601500

✉ ltic84800t@istruzione.it ✉ LTIC84800T@pec.istruzione.it

CODICE MECCANOGRAFICO: LTIC84800T - C. F. 91124330597

Sito INTERNET: www.icdavincirodari.edu.it



Circolare n. 20

Al personale docente e Ata
Al Dsga
Al sito web

OGGETTO: Autorizzazione allo svolgimento della libera professione/richiesta di autorizzazione preventiva al conferimento di incarichi ai dipendenti dell'Istituto da parte di soggetti esterni pubblici e privati (Art. 508 del D. Lgs. 297/94, Art. 53 del D. Lgs. 165/01 novellato dalla Legge 190/2012 e successiva Legge 4/2013).

Il personale della scuola (come tutti gli impiegati pubblici) non può svolgere attività extraistituzionali, ai sensi del DPR n. 3/1957 e del D.lgs. n. 165/2001, richiamati dal D.lgs. n. 297/94. La suddetta normativa prevede comunque delle eccezioni, ossia delle attività che possono essere esercitate previa autorizzazione del Dirigente scolastico. La normativa relativa alle incompatibilità distingue tra:

- 1. incompatibilità assolute (per cui l'ulteriore attività lavorativa non può essere svolta).**
- 2. incompatibilità relative o condizionate alla preventiva autorizzazione del dirigente scolastico.**
- 3. attività che possono essere svolte senza autorizzazione del DS.**

1. Attività incompatibili

Ai sensi dell'art. 508 del D. L.vo n. 297 del 16.4.1994, il personale non può:

- esercitare attività commerciale, industriale e professionale;
- assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati;
- accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione (dal predetto divieto sono escluse le società cooperative);
- tenere lezioni private ad alunni dell'istituzione scolastica in cui si presta servizio (per svolgerle con

alunni di altri istituti e necessaria comunque l'autorizzazione del dirigente scolastico);

- svolgere attività continuative in favore di un'altra amministrazione pubblica.

Tale divieto non si applica al personale assunto con contratto a tempo parziale, con una prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno. A costoro è consentito l'esercizio di altre prestazioni di lavoro sia come dipendente (solo presso privati) sia come lavoratore autonomo, che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto (art. 39 c. 9 del CCNL – Comparto scuola 2007).

2. Attività compatibili per tutti i docenti previa autorizzazione del Dirigente Scolastico:

- l'esercizio di libere professioni a condizione che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.

Affinché l'attività possa considerarsi di tipo libero professionale è necessario che sia prevista l'iscrizione ad uno specifico albo professionale o ad un elenco speciale;

- incarichi conferiti da altre Pubbliche Amministrazioni e/o collaborazioni plurime con altre scuole;

- partecipazioni attive a società agricole a conduzione familiare e/o a società per azioni in accomandita con responsabilità limitata al capitale versato;

- cariche in società cooperative o in enti per i quali sia prevista una nomina riservata a ente pubblico anche con compenso.

Si rammenta a tutto il personale che, per l'esercizio di libere attività compatibili con il rapporto di impiego, è necessaria l'autorizzazione del Dirigente scolastico (art. 53 c. 9 del D. L.vo n.165/2001). Per il personale che non abbia ottenuto l'autorizzazione preventiva e/o svolga attività incompatibili con la funzione docente, la normativa prevede sanzioni che possono comportare la risoluzione del contratto e la rifusione del danno erariale.

Il dirigente scolastico è tenuto a comunicare ai Ministeri competenti (M.I.U.R., M.E.F., e Funzione Pubblica) le autorizzazioni concesse.

Le condizioni e i criteri in base ai quali l'attività può essere autorizzata sono:

- la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico. Sono quindi autorizzabili le attività esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitudine, non diano luogo ad interferenze con l'impiego;
- il non conflitto con gli interessi dell'amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;

- la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento. L'attività deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio. Coloro che intendono svolgere altre attività compatibili sono invitati:

- a prendere visione del D. L.vo n. 297 del 16.4.1994, art. 508; del D. Lvo n. 165/2001 art. 53 c. 9

e c. 11; delle norme che regolano le incompatibilità tra impiego pubblico ed altri impieghi (art. 58 del D. L.vo 29/1993, art. 1 commi da 56 a 60; Circolari n. 3 / 1997 e n. 6 /1997 della Funzione Pubblica), per verificare la compatibilità dell'attività svolta;

- a richiedere specifica autorizzazione al Dirigente Scolastico, qualora siano intenzionati a svolgere attività compatibili con la funzione docente. L'autorizzazione deve essere richiesta:

- anche dai docenti che operano in regime di part-time non superiore al 50%;
- prima di intraprendere una nuova attività compatibile;
- all'inizio di ogni anno scolastico in quanto l'eventuale autorizzazione concessa ha validità annuale.

3. Attività pienamente compatibili per le quali non si necessita di autorizzazione:

- attività che sono esplicazioni di quei diritti e libertà costituzionalmente garantiti, quale la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, di opinione...;
- attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socioassistenziale senza scopo di lucro (volontariato presso un sindacato);
- attività, anche con compenso, che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, quali le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- l'utilizzazione economica da parte dell'autore o dell'inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; la partecipazione a convegni e seminari, se effettuata a titolo gratuito ovvero venga percepito unicamente il rimborso spese;
- tutte le attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
- gli incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali ai dipendenti distaccati o in aspettativa non retribuita per motivi sindacali.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Annarita Mattarolo